

COMUNE DI CALUSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 26/05/2025

CAPO I	
ART. 1 FINALITA' DELLE NORME	8
ART. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO	8
CAPO II	
ART. 3 DENUNCIA DEI DECESSI	9
ART. 4 DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI	9
ART. 5 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	9
ART. 6 CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE	10
ART. 7 DECESSO SUL SUOLO PUBBLICO	10
ART. 8 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI	10
ART. 9 RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI	10
ART. 10 MEDICO NECROSCOPO	10
CAPO III	
ART. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	11
ART. 12 NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	11
ART. 13 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI	11
CAPO IV	
ART. 14 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO	12
CAPO V	
ART. 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE	12
ART. 16 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA – DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE	13
ART. 17 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	13
ART. 18 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'	13
ART. 19 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	13
ART. 20 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	13
ART. 21 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	13
ART. 22 DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI	14
CAPO VI	
ART. 23 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO , PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO, AUTOPSIE E TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE	14
CAPO VII	
ART. 24 DEPOSITO DI CADAVERE NEL FERETRO	14
ART. 25 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE	14

ART. 26 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI	15
ART. 27 CASSE PER TUMULAZIONI	15
ART. 28 DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE	15
ART. 29 ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI	15
ART. 30 CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE O ALL' ESTERO	15
ART. 31 FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE	16
ART.32 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO	17
ART. 33 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI	17
CAPO VIII	
ART. 34 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE	17
ART. 35 FUNERALE E CORTEO FUNEBRE	18
ART. 36 TRASPORTO DA E VERSO ALTRO COMUNE	18
ART. 37 TRASPORTO FUNEBRE DA E PER L'ESTERO	18
ART. 38 TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI	19
ART. 39 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE	19
ART. 40 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI	19
CAPO IX	
ART. 41 DISPOSIZIONI GENERALI	19
ART. 42 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI	20
ART. 43 CONSEGNA DEL REGISTRO AL COMUNE	20
ART. 44 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO	20
ART. 45 COMPOSIZIONE DEI CIMITERI	20
CAPO X	
ART. 46 INUMAZIONI	21
ART.47 VINCOLI PER INUMAZIONI	21
ART. 48 CAMPI DI INUMAZIONE	22
ART. 49 SCAVO DELLE FOSSE	22
ART. 50 PROFONDITA' DELLE FOSSE	22
ART. 51 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA	22
ART. 52 MANUFATTI PER INUMAZIONI	23
ART. 53 INUMAZIONI DI PARTI DEL CORPO	23

CAPO XI

ART. 54 TUMULAZIONE	23
ART. 55 DURATA DELLE CONCESSIONI	24
ART. 56 REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO PER IL SEPPELLIMENTO DELLA SALMA	24
ART. 57 DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO	25

CAPO XII

ART. 58 DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE.	25
ART. 59 DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI	25
ART. 60 SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE	25
ART. 61 REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE	26
ART. 62 REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI	26
ART. 63 DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI DEL CIMITERO	26
ART. 64 PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA E AGGIORNAMENTO	26

CAPO XIII

ART. 65 CAMERA MORTUARIA	26
ART. 66 SALA PER AUTOPSIE (OBITORIO)	27
ART. 67 OSSARIO COMUNE	27

CAPO XIV

ART. 68 SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE	27
ART. 69 NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE SEGNI FUNERARI - ILLUMINAZIONE VOTIVA	27
ART. 70 FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE AVENTI OLTRE 10 ANNI DI ETA'	28
ART. 71 FOSSE PER INUMAZIONE FANCIULLI MINORI DI 10 ANNI DI ETA'	28
ART. 72 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA	28

CAPO XV

ART. 73 SPESE DI MANUTENZIONE	28
ART. 74 SISTEMA DI TUMULAZIONE	28
ART. 75 TUMULAZIONI PROVVISORIE	29
ART. 76 DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE	29

CAPO XVI

ART. 77 CREMAZIONE	29
ART. 78 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	29
ART. 79 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI	30

ART. 80 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE	30
ART. 81 DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI	30
ART. 82 SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'URNA CINERARIA	30
ART. 83 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO	31
ART. 84 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELL'URNA	31
ART. 85 DISPERSIONE DELLE CENERI	31
ART. 86 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	32
ART. 87 PROCEDURA PER LA DISPERSIONE	32
ART. 88 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE	32
ART. 89 TARIFFE	33
CAPO XVII	
ART. 90 TIPOLOGIA DELLE ESUMAZIONI	33
ART. 91 ESUMAZIONI ORDINARIE	33
ART. 92 ESUMAZIONI STRAORDINARIE	34
ART. 93 PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	34
ART. 94 TIPOLOGIA DELLE ESTUMULAZIONI	34
ART. 95 ESTUMULAZIONI ORDINARIE	35
ART. 96 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE E TRASLAZIONI	35
ART. 97 NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI	35
CAPO XVIII	
ART. 98 ATTO DI CONCESSIONE	36
ART. 99 DIRITTO DI SEPOLTURA PER TOMBE INDIVIDUALI	36
ART. 100 DIRITTO DI SEPOLTURA PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI	36
ART. 101 ESCLUSIONI	37
ART. 102 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO	37
ART. 103 CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE	37
ART. 104 COSTRUZIONE SU AREE IN CONCESSIONE	37
ART. 105 RINUNCIA AL DIRITTO D'USO	38
ART. 106 DECADENZA DELLA CONCESSIONE	38
ART. 107 REVOCA DELLE CONCESSIONI ANTERIORI AL D.P.R. N. 803/1975	38
ART. 108 ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	38
ART. 109 EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI	38
ART. 110 MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE	39
ART. 111 EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI	39

ART. 112 FASCICOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	39
CAPO XIX	
ART. 113 SOPPRESSIONE CIMITERI - NORME APPLICABILI	39
CAPO XX	
ART. 114 SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI	40
ART. 115 ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI	40
CAPO XXI	
ART. 116 CUSTODIA ED ORARI DEI CIMITERI	40
ART. 117 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI	40
ART. 118 DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE	41
ART. 119 INGRESSO AL CIMITERO	41
ART. 120 CIRCOLAZIONE E SOSTA	41
ART. 121 ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI	41
ART. 122 DISCIPLINA DI INGRESSO	41
ART. 123 MANUTENZIONE DELLE TOMBE - ORNAMENTI FLOREALI	42
ART. 124 PULIZIA INTERNA	42
ART. 125 DIVIETI SPECIALI	43
ART. 126 OBBLIGO DI COMPORTAMENTO	43
ART. 127 FACOLTA' DI DECISIONE IN ORDINE ALLE SEPOLTURE ED AI FUNERALI	43
ART. 128 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	43
CAPO XXII	
ART. 129 PERSONALE DEI CIMITERI E SUE ATTRIBUZIONI	43
ART. 130 PERSONALE ED OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE	44
ART. 131 RESPONSABILITA'	44
ART. 132 TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI	44
ART. 133 COMPITI PARTICOLATRI DEGLI ADDETTI AL CIMITERO	44
ART.134 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	45
CAPO XXIII	
ART. 135 TRASGRESSIONI - ACCERTAMENTO - SANZIONI	46
ART. 136 ORDINANZE DEL SINDACO	46
ART. 137 RICHIAMO NORME VIGENTI	46
ART. 138 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI	46
ART. 139 ENTRATA IN VIGORE	46

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 FINALITA' DELLE NORME

Il presente Regolamento assunto in riferimento all'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 ed all'art. 344 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Con riferimento alla cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché all'affidamento, alla conservazione, alla dispersione e alle altre destinazioni delle ceneri, sono applicabili le seguenti disposizioni:

Legge n. 130 del 30.03.2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);

D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge n. 179 del 31.07.2002);

Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e successive modificazioni;

circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98.

Per tutto ciò che non viene espressamente normato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.P.R. 285/1990, con particolare riferimento alle norme in materia di riscontro diagnostico, autopsie ed imbalsamazione.

ART. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO

La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuari, è attribuita al dipendente responsabile, individuato ai sensi del D.P.R. 241/90, in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito ci si avvarrà della collaborazione dell'Autorità sanitaria locale dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.

L'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;

Il Responsabile comunale competente ai sensi dello Statuto per la stipulazione degli atti di concessione delle sepolture;

L'ufficio Tecnico per l'aggiornamento delle planimetrie, i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati;

Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, la vigilanza sui visitatori;

L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3 DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso (rif. Art.72 D.P.R. 396/2000):

a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

b) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, casa di cura o riposo, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

La forma di dichiarazione di morte di cui al punto a) è di tipo verbale mentre in caso di decesso di cui al punto b), si sostituisce la forma verbale con una dichiarazione scritta detta "avviso di decesso".

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3. La dichiarazione di morte deve seguire tutte le indicazioni stabilite dall'art. 72-73 del D.P.R. N. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile.

4. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

ART. 4 DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI (fattispecie normata dall'art. 77 D.P.R. 396/2000)

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza che, potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

2. Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione o alla camera mortuaria.

3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria di competenza, sempreché non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da esse impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

ART. 5 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n°. 285.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n°. 185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n°. 285.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte è inviata, entro 30 giorni, alla Azienda Sanitaria Locale.

ART. 6 CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 7 DECESSO SUL SUOLO PUBBLICO

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo è trasportato, con riguardo, alla sua abitazione o alla camera di osservazione di competenza.
2. Quando invece la morte possa essere facilmente accertata, il trasporto può farsi direttamente anche alla camera di deposito di competenza, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria secondo le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non abbia dato le opportune disposizioni.

ART. 8 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 9 RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'autorità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, affinché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 285/1990.

ART. 10 MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco o suo delegato fa effettuare l'accertamento dal Medico necroscopo, il quale è tenuto a redigere il relativo certificato.

2. Le funzioni di Medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 285/1990, di approvazione del regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio Competente dell'A.S.L., che ha provveduto alla loro nomina, ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. La visita del Medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo.

ART. 12 NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale dovuta a reato, o nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 13 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. L'obbligo della dichiarazione di morte sussiste anche per i nati morti, secondo le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Autorità sanitaria, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il 4° mese e dei nati morti.

CAPO IV

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED OBITORIO

ART. 14 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. I Comuni, devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di 7 osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria.

2. I Comuni devono, altresì, disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

3. Il Comune, non disponendo nei cimiteri comunali di locali da adibire a deposito di osservazione e obitorio (sala autoptica), stipula, fino a quando perdura tale indisponibilità, con altri Enti apposite convenzioni per l'utilizzo dei suddetti locali.

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.93, n°. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla L. 2.12.75, n°. 644 e successive modifiche, non incompatibili o non in contrasto con la L. 29.12.93, n°. 578.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino alle 48 ore.

ART. 16 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA – DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 17 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.
3. Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni dell'apposito Servizio dell'Unità sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione od in altro luogo decoroso, e vegliata a cura della famiglia.

ART. 18 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n°. 185.

ART. 19 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. In apposito locale nell'ambito del cimitero, qualora disponibile, ovvero nel luogo preposto per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 20 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare manifestazioni di vita.

ART. 21 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione presso locale di cui al precedente art. 19 i cadaveri non possono essere rimossi.

2. E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevarne eventuali manifestazioni di vita.
3. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale, ad assicurarne la sorveglianza da parte dell'addetto o, in assenza, da altro personale comunale, anche mediante l'ausilio di attrezzature, apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita.

ART. 22 DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI

1. Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, fatta salva l'istituzione nell'ambito del Cimitero Capoluogo di un obitorio distinto dal locale destinato a deposito di osservazione.
2. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità sanitaria locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VI

INTERVENTI VARI SU CADAVERI

ART. 23 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza di norme di cui agli art. da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, con le modalità di cui ai successivi articoli 46 e 47.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 24 DEPOSITO DI CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 25 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto la madre e il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 26 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno, di scarsa durabilità e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicurezza presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. ed assicurate con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e durata presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 27 CASSE PER TUMULAZIONI

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private dei cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 30.

ART. 28 DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 29 ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 28 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato per l'inumazione, in Comune distante non più di 100 Km., sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive – diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 30 CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE O ALL' ESTERO

1. Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune superiori ai 100 km, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente saldata, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. La cerchiatura si ritiene superflua qualora la cassa di legno sia racchiusa da quella metallica.
12. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne se acconsentito dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 77 – 3^a comma – del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, nel qual caso è da ritenersi altresì superflua la cerchiatura di cui al punto 11.

ART. 31 FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
2. L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia esso di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

ART. 32 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8, comma 8 del regolamento regionale n. 7/2012.
2. All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti sulle quali verranno apposti almeno due sigilli in ceralacca.
3. Apposito verbale di chiusura del feretro, unitamente alla verifica dell'identità, dovrà essere redatto da parte dall'incaricato al trasporto, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.
4. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante all'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata all'addetto del cimitero.

ART. 33 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

TRASPORTO FUNEBRE

ART. 34 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Per trasporto funebre si intende ogni trasferimento di cadavere, nati morti, resti mortali, ceneri o ossa umane, dal luogo di decesso o di accertamento dello stesso o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, , previo pagamento del diritto fisso stabilito, ove determinato.
3. Tutti i trasporti che si tratti di cadavere, nati morti, resti mortali o urne cinerarie, compresi quelli all'interno del territorio comunale, sono soggetti al rilascio della relativa autorizzazione da parte degli organi competenti.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla casa funeraria o alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta, ivi compreso l'eventuale tragitto verso il Tempio Crematorio, seguendo il percorso più breve.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'addetto del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
6. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.

ART. 35 FUNERALE E CORTEO FUNEBRE

1. I funerali potranno effettuarsi dal lunedì al sabato mattina. Il giorno e l'ora dovranno essere concordati e autorizzati, preventivamente, dall'ufficio di Stato Civile.
2. Di regola non sono consentiti i cortei funebri, salvo diversa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

ART. 36 TRASPORTO DA E VERSO ALTRO COMUNE

1. Il trasporto funebre da Comune a Comune è autorizzato dal Sindaco.
2. L'autorizzazione al trasporto è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione al trasporto dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 37 TRASPORTO FUNEBRE DA E PER L'ESTERO

I trasporti di salma da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con r.d. 1/07/1937, n. 1379 e s.m.i., sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal dirigente o responsabile del servizio competente o da altro dipendente formalmente incaricato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Il trasporto delle salme da o per la Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16/6/1938, n. 1055 e s.m.i.

Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata:

di un certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dalla normativa vigente;

degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate

l'Autorità consolare italiana, constata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Comune in cui la salma è diretta.

Il Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato rilascia l'autorizzazione, informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

ART. 38 TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dal Comune in cui è avvenuto il decesso, con unico provvedimento del Sindaco.

ART. 39 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale e da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

ART. 40 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

2. Le ossa ed i resti assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO IX

CIMITERO

ART. 41 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I cimiteri sono allocati: uno presso il Capoluogo, ed uno rispettivamente nelle frazioni Arè, Vallo, Rodallo.

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990.

3. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, in relazione alla dimensione dei suddetti servizi.

5. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, resti o ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero. Le suddette operazioni sono soggette al pagamento delle tariffe la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 42 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

1. L'addetto del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il verbale di chiusura feretro, autorizzazione al trasporto e al seppellimento, ed inoltre iscrive in apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dal relativo atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le dispersioni delle ceneri che vengono effettuate nell'area identificata dal Comune, con indicazione delle generalità del soggetto cremato e del giorno e ora della dispersione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 43 CONSEGNA DEL REGISTRO AL COMUNE

1. I registri indicati nell'articolo precedente debbono essere presentati, ad ogni richiesta, agli organi di controllo.

2. Un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso l'addetto.

ART. 44 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dal Sindaco;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane.

3. Tali atti saranno ritirati dall'addetto del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 45 COMPOSIZIONE DEI CIMITERI

1. I Cimiteri si compongono di:

- a) campi di inumazione;
- b) tombe di famiglia;
- c) loculi costituiti da loculi e cellette ossario o cinerarie;
- d) tombe monumentali;
- e) ossario comune;
- g) luogo adibito alla dispersione delle ceneri (nel cimitero del capoluogo).

2. Ai sensi dell'art. 38 T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge 166/2002, il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.

3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.

4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

5. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) ossario comune;

c) cinerario comune.

6. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;

e) cellette ossario;

7. Planimetria generale del cimitero deve essere obbligatoriamente aggiornata, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/1990, ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO X

INUMAZIONI

ART. 46 INUMAZIONE

1. L'inumazione è la sepoltura in terra ed è il tipo di sepoltura a pagamento che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura.

2. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune, previo pagamento, a carico degli interessati, degli oneri delle operazioni secondo le vigenti tariffe comunali la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. L'inumazione può essere gratuita qualora ne ricorrano le condizioni.

3. Le sepolture per inumazione in campo comune sono della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.

ART. 47 VINCOLI PER INUMAZIONE

Le persone che possono essere inumate nei cimiteri comunali sono le seguenti:

a) persona ovunque deceduta ma residente o nata nel Comune di Caluso;

- b) persona deceduta nel territorio del Comune, ovunque fosse la sua residenza al momento del decesso;
- c) persona deceduta iscritta all'A.I.R.E. di Caluso al momento del decesso;
- d) persona ovunque residente ma che in vita ha avuto residenza nel Comune di Caluso.
- e) persone non residenti ma con coniuge o parenti fino al 2° grado residenti nel Comune alla data del decesso, o già sepolte in un cimitero comunale.

ART. 48 CAMPI DI INUMAZIONE

1. I cimiteri comprendono campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. L'assegnazione di ogni fossa viene effettuata in modo continuativo e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo/manufatto costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
4. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente inumazione.
5. È dovere dell'addetto del cimitero seguire, nella preparazione delle fosse, l'ordine prestabilito dal suddetto comma 2, senza fare interruzioni ovvero salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutando di dare seguito a qualsiasi richiesta avanzata in senso opposto.

ART. 49 SCAVO DELLE FOSSE

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a circa 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e comunque non oltre il raggiungimento del sedimento naturale. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 50 PROFONDITA' DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a non oltre metri 2 o comunque al raggiungimento del sedimento naturale), la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno di m. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno di m. 0,50 da ogni lato.

ART. 51 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA

1. Per calare in una fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

ART. 52 MANUFATTI PER INUMAZIONI

1. L'amministrazione comunale, oltre al cippo e alla targa di marmo che contraddistinguono ogni fossa per le inumazioni, permette il collocamento di copritomba e lapidi commemorative esclusivamente realizzati in materiali non deteriorabili, resistenti all'azione degli agenti atmosferici quali metallo, cemento, pietra o marmo
2. Le iscrizioni funerarie debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Sono, inoltre, permessi epigrafi di non più di 20 parole. È facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.
3. Sulle fosse per inumazione di cadaveri di persone è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non inferiore a m. 0,70 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza. Sulle fosse per inumazione di cadaveri fanciulli è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non superiore a m. 0,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza.
4. È consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto da realizzarsi entro il perimetro delle fosse stesse.
5. L'installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la loro conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti e dei loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia o ai soggetti tenuti alla conservazione, ove occorra, anche tramite affissioni e avvisi presso il cimitero.

ART. 53 INUMAZIONI DI PARTI DEL CORPO

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento del cimitero.

CAPO XI

TUMULAZIONI (sepulture private)

ART. 54 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi, volte murate, cripte, cappelle di famiglia, ossari) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. In particolare il Comune può concedere l'uso ai privati, residenti o non residenti e aventi diritto:
 - a) aree per tombe e sepolcreti di famiglia;
 - b) loculi;
 - c) cellette.
3. I loculi possono contenere:
 - a) un solo feretro;
 - b) un feretro e un'urna cineraria;
 - c) due urne cinerarie;
 - d) cassetta ossario e urna;

- e) due cassette ossario;
- f) un feretro e una cassetta ossario.

4. Le cellette ossario possono contenere:

- a) una sola cassetta ossario;
- b) due urne cinerarie.

5. I sistemi di tumulazione dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche fissate dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

ART. 55 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per sepolture private di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

La durata, per ciascuna tipologia di manufatto viene fissata con delibera di Giunta comunale.

Qualora nei contratti di concessione, per le sepolture private, sia riportato il termine "perpetuo", la durata è da intendersi di 99 anni decorrenti dall'entrata in vigore del D.P.R. n.803 del 21/10/1975.

Eventuali casistiche particolari verranno esaminate al momento del rinnovo.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che di norma coincide con la data di firma contratto di concessione o se antecedente, dal pagamento del corrispettivo.

Il pagamento del manufatto e delle relative spese inerenti la tumulazione al suo interno della salma, resti o ceneri, deve essere effettuato al momento della presentazione della richiesta di concessione e comunque prima che venga effettuato il funerale.

Il bene concesso non può essere oggetto di cessione o concessione fra vivi.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

I resti sono conservati nella sepoltura stessa in ossario o cellette singole.

ART. 56 REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO PER IL SEPPELLIMENTO DELLA SALMA

La concessione del manufatto (loculo/ ossario/ celletta cineraria) viene effettuata a condizione che il defunto fosse:

- a) persona ovunque deceduta ma residente o nata nel Comune di Caluso;
- b) persona deceduta nel territorio del Comune, ovunque fosse la sua residenza al momento del decesso;
- c) persona deceduta iscritta all'A.I.R.E. di Caluso al momento del decesso;
- d) persona ovunque residente ma che in vita ha avuto residenza nel Comune di Caluso.
- e) persone non residenti ma con coniuge o parenti fino al 2° grado residenti nel Comune alla data del decesso, o già sepolte in un cimitero comunale.

La concessione di manufatti viene, inoltre, effettuata anche a persone viventi, esclusivamente nei casi sotto specificati:

- a) richiedente vivente, residente o nato a Caluso;
- b) richiedente vivente iscritto nell'A.I.R.E. del Comune di Caluso;

La richiesta può essere effettuata anche da cittadini non residenti, secondo le indicazioni stabilite dalla Giunta e relative alle singole costruzioni.

ART. 57 DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

1. Avvenuta la consegna del feretro all'addetto, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 58 DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE.

1. Il cimitero é diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
 2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate in concessione gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.
- E' facoltà della Giunta Comunale stabilire l'entità di eventuali contribuzioni per le richieste di sepoltura in campi comuni di durata decennale.

ART. 59 DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono di norma suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri, compatibilmente con la disponibilità connessa all'estensione dell'area, é destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

ART. 60 SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo.
2. Esse possono consistere:
 - nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - d) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione doppia;
 - e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
 - f) nella concessione d'uso temporaneo di ossareti o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o dalle urne cinerarie.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dalla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 61 REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE.

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di

persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

2. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere i parenti "jure sanguinis".

3. Anche alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

ART. 62 REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI

1. Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati morti all'Ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

ART. 63 DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI DEL CIMITERO

1. L'ubicazione e disposizione di vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 64 PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA E AGGIORNAMENTO

1. Gli Uffici Comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in originale.

2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO XIII

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

ART. 65 CAMERA MORTUARIA

1. Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con le caratteristiche normate negli artt. 64-65 D.P.R. 285/1990, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. La camera mortuaria, ove esista, è provvista di arredi per la deposizione di feretri.

3. Qualora non vi siano locali conformi a tale utilizzo, il Comune può sottoscrivere idonea convenzione con l'ASL territorialmente competente, al fine di un utilizzo congiunto dei locali presenti presso i centri di medicina legale.

ART. 66 SALA PER AUTOPSIE (OBITORIO)

1. La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria come indicato dall'art. 12 all' art. 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Qualora non vi siano locali conformi a tale utilizzo, il Comune può sottoscrivere idonea convenzione con l'ASL territorialmente competente, al fine di un utilizzo congiunto dei locali presenti presso i centri di medicina legale.

ART. 67 OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI TECNICHE - INUMAZIONI

ART. 68 SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

1. Nelle aree a riquadri per sepolture comuni ogni fossa é destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 25, 26 e 28.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità

ART. 69 NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE SEGNI FUNERARI - ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura dell'addetto del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
3. A domanda scritta dei parenti o di altri il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
5. L'illuminazione votiva elettrica, se prevista, é gestita dal Comune con apposito regolamento, ovvero data in concessione.

ART. 70 FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE AVENTI OLTRE 10 ANNI DI ETA'

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 71 FOSSE PER INUMAZIONE FANCIULLI MINORI DI 10 ANNI DI ETÀ'

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare di almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 72 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 69.
3. Nel caso di salme provenienti dall'esterno o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ovverosia che le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando, se necessario, temporaneamente il coperchio della cassa di legno.

CAPO XV

DISPOSIZIONI TECNICHE - TUMULAZIONI

ART. 73 SPESE DI MANUTENZIONE

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 74 SISTEMA DI TUMULAZIONE

1. Nella tumulazione é vietato sovrapporre un feretro all'altro.
2. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
3. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da farsi in opera sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto

ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque é vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i 10 cm.

4. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 75 TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

ART. 76 DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

CAPO XVI

CREMAZIONE

ART. 77 CREMAZIONE

Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

ART. 78 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Come disciplinato dall'art. 12 del Regolamento Regionale n.6/2014.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da processo verbale reso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza o per via telematica.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. Per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

5. Quanto previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

6. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata

dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

7. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 79 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

1. Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

2. Per la cremazione dei resti mortali l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta; non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990

ART. 80 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

ART. 81 DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:

- a. tumulate all'interno del Cimitero;
- b. consegnate al soggetto affidatario;
- c. disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 85-86-87

2. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Caluso. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

ART. 82 SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'URNA CINERARIA

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto, espressa secondo le modalità indicate per la cremazione.

2. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caluso nel caso in cui nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

3. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente titolo, le ceneri sono disperse nell'apposita area dedicata.

ART. 83 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve presentare, all'ufficiale di Stato Civile, apposita istanza contenente:

- i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna ed il consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona designata per il ritiro dell'urna sigillata;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in celletta o per la dispersione) nel caso in cui non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o pubblica sicurezza;
- la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.

ART. 84 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELL'URNA

1. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc.) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc.) purché offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione dell'urna cineraria.

2. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Locale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

ART. 85 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto ovvero in mancanza di tale designazione:

- a) dall'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
- c) dal rappresentante legale delle Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, di cui il defunto risultava iscritto.

3. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune nell'area riservata del Cimitero comunale.

ART. 86 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale;
 - b) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi;
 - e) in mare;
 - f) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - g) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
2. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
3. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
4. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale biodegradabile ed è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
5. È vietata la dispersione in aria (al vento).
6. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati.

ART. 87 PROCEDURA PER LA DISPERSIONE

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto deve presentare, all'Ufficiale di Stato Civile, apposita istanza contenente:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune nel quale avviene la dispersione e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro del luogo.
4. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero deve avvenire alla presenza di incaricati dal Comune.

ART. 88 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Ai sensi dell'art 7 della legge regionale n.20 del 31/10/2007 al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri di un defunto che al momento della morte era residente in Caluso, può essere collocata all'interno del Cimitero Comunale nell'area destinata apposita targhetta individuale con le seguenti caratteristiche:
 - materiale bronzo
 - dimensioni cm. 10X16 recanti nome, cognome, anno nascita e anno di decesso separati da un trattino
 - iscrizioni in carattere romano

- possibilità di inserire nella targhetta la foto del defunto da apporre a sinistra delle iscrizioni funerarie, di dimensioni cm. 5X7 senza bordi esterni e con angoli smussati.

ART. 89 TARIFFE

1. Tutte le operazioni relative alla inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, affidamento delle ceneri, dispersione delle ceneri sono soggette al pagamento delle tariffe la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO XVII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 90 TIPOLOGIA DELLE ESUMAZIONI

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le prime quando è trascorso almeno un decennio dalla data di seppellimento, vengono disposte d'ufficio regolamentate dal Sindaco.
3. Le seconde avvengono allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Per esumazione straordinaria si intende anche quella effettuata su richiesta dei famigliari, fermo restando il trascorso del decennio e previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati.

ART. 91 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private.
 2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
 3. Le lapidi, i cippi, ect., devono essere ritirati dall'incaricato comunale addetto al cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
 4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
 5. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate al Comune per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
 6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 152/2006 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
 7. L'inizio delle operazioni di esumazione in un campo comune è reso noto con avviso pubblico almeno due mesi prima dello svolgimento delle relative operazioni e regolate dal Sindaco in date stabilite d'ufficio. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predisporre gli elenchi, distinti per cimitero, con indicazione dei defunti per le quali tale procedura sarà attivata. Gli stessi vengono pubblicati all'albo pretorio comunale e affissi all'interno del Cimitero Comunale interessato affinché venga a conoscenza dei famigliari.
- Spetta alle persone interessate verificare il calendario programmato e fissare un appuntamento con gli uffici comunali per definire e organizzare le operazioni necessarie.

Se i familiari o altre persone interessate non attivano le procedure per dare alla persona defunta esumata una nuova destinazione, il Comune mantiene i resti ossei in deposito presso il cimitero per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di esumazione.

Se dopo tale periodo permane il disinteresse si procede con il conferimento nell'ossario comune.

Se invece la salma è indecomposta viene nuovamente inumata nello stesso cimitero per un periodo non inferiore a due anni, in attesa della sua completa mineralizzazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, con le modalità di cui all'art. 82, comma 2 e 3, del D.P.R. 285/1990.

8. Le operazioni di esumazione ordinaria, di inumazione delle salme indecomposte e di deposito di ceneri e resti ossei sono a carico dei parenti delle persone defunte o di chi se ne occupa.

ART. 92 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, autorizzate dal Sindaco, saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato dal Comune addetto al cimitero e senza il rilascio di parere igienico sanitario, così come avviene per le esumazioni ordinarie, come autorizzato temporaneamente a far data dal 01/10/2002 dal D.G.R. n.115-6947 del 05/08/2002.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dei soggetti incaricati, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizie e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

3. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

4. Le operazioni di esumazione straordinaria e, conseguentemente, le eventuali di inumazione delle salme indecomposte e di deposito di ceneri e resti ossei sono a carico dei parenti delle persone defunte o di chi se ne occupa.

ART. 93 PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Autorità sanitaria locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute

ART. 94 TIPOLOGIA DELLE ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

2. Le salme tumulate si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo.

3. Le salme possono anche essere estumulate, in via straordinaria, prima dello scadere del periodo di concessione nei seguenti casi:

- per ordine dell'Autorità giudiziaria,

- per essere trasportate in altra sepoltura se rispettano le disposizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990;

- per essere cremate;

- per i loculi a concessione novantennale o per le tombe di famiglia, a condizione che siano passati più di venti anni dalla sepoltura per il trasferimento dei resti mortali in cassette zincate o per il loro deposito nell'ossario comune, su richiesta degli aventi diritto.

ART. 95 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Prima che siano trascorsi 20 anni per le sepolture con tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le estumulazioni dei feretri, ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
4. I feretri estumulati possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 96 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE E TRASLAZIONI

1. Il Sindaco può autorizzare le estumulazioni straordinarie di feretri destinati ad essere spostati all'interno del cimitero a condizione che siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione e che si intenda ridurre il feretro in resti o ceneri.
2. Il Sindaco può autorizzare altresì il trasferimento delle salme in altre sedi al di fuori del Comune in qualsiasi caso e dopo qualsiasi periodo di tempo dalla data della stipula del contratto.
3. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio. Qualora si consti la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito, purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
4. Se l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno date dall'Autorità Giudiziaria e/o dal servizio competente dell'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione all'uopo emessa dal Sindaco. Tali estumulazioni dovranno avvenire alla presenza dell'incaricato del servizio.
5. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio dello Stato civile.

ART. 97 NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

1. È vietato eseguire sulle salme inumate o tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o al Sindaco competente chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato, di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
3. Per eseguire una esumazione od estumulazione straordinaria, dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è rimasto inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
4. Osservate le condizioni della cassa questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
5. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
6. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione od estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere

disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L.

CAPO XVIII

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 98 ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossareti e cellette deve risultare da regolare atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Comune, nelle forme di legge e spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.
2. In caso di decesso, volontà o impossibilità effettive di mantenere il titolo concessorio intestato al concessionario nominato nell'atto rilasciato, subentra di fatto l'erede prossimo o delegato che avrà titolo ad adempiere agli obblighi contrattuali.
3. In caso di concessione di loculi, colombari, ossareti e cellette retrocessi, l'eventuale sostituzione della relativa lapide è a carico del concessionario.

ART. 99 DIRITTO DI SEPOLTURA PER TOMBE INDIVIDUALI

1. Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 50 salvo rinnovo.
4. Su richiesta dei concessionari, il Sindaco può consentire la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 100 DIRITTO DI SEPOLTURA PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tale caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori. Gli aventi diritto di sepoltura sono limitati:
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta
 - ai fratelli e sorelle e consanguinei
 - al coniuge
 - a persone conviventi (anche per attestazione rilasciata in vita dal concessionario);
 - c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.
 3. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 99 salvo rinnovo.
- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria al più presto e comunque entro e non oltre 24 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli

aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio contratti esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 101 ESCLUSIONI

1. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 102 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto.

2. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

3. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

ART. 103 CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

1. Nessuna concessione d'uso per sepolture private può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale a cagione di speciali benemeritenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 104 COSTRUZIONE SU AREE IN CONCESSIONE

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su determinazione del settore competente.

2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

3. I singoli progetti devono essere presentati ed approvati dal competente Ufficio Comunale, secondo le normative vigenti in materia edilizia. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.

4. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

ART. 105 RINUNCIA AL DIRITTO D'USO

1. È ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della scadenza, in tutto o in parte - della concessione medesima. In caso di rinuncia il manufatto dovrà essere reso privo di ogni resto funebre. In tutti i casi qualsiasi intervento rimane a carico del concessionario.

2. Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

3. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 106 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente articolo, quando:
 - a) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dal settore competente, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - b) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
2. Nel caso di cui al precedente comma, lett. c), sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
3. Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
4. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'Albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.
5. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita determinazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

ART. 107 REVOCA DELLE CONCESSIONI ANTERIORI AL D.P.R. N. 803/1975

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibili provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

ART. 108 ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 109 EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc..., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

ART. 110 MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente articolo.

ART. 111 EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune unitamente a quanto previsto dal 1^ comma del precedente art. 108.
3. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti ed affini fino al 4^ grado sempreché nello stesso cimitero.
5. Le opere di pregio artistico e storico saranno conservate a cura del Comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato, o in mancanza di eredi o di irreperibilità, gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

ART. 112 FASCICOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 113 SOPPRESSIONE CIMITERI - NORME APPLICABILI

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 95 a 98 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XX

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEL CIMITERO

ART. 114 SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 100 a 103 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90, n. 285.
2. In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

ART. 115 ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della Legge 9.01.1951, n. 204.

CAPO XXI

GESTIONE DEL CIMITERO

ART. 116 CUSTODIA ED ORARI DEI CIMITERI

I cimiteri rimarranno aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

L'entrata dei visitatori è ammessa sino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Il cimitero può essere chiuso in via straordinaria, con provvedimento stabilito dal Sindaco. Il personale addetto, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa comunicazione agli uffici competenti.

ART. 117 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero, si deve ottenere apposita autorizzazione o comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici.

3. L'autorizzazione all'esecuzione di opere nel Cimitero dovrà a cura dell'Imprenditore, essere presentata all'addetto del cimitero all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.

4. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che, per ragioni personali, devono transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune e il personale addetto al Cimitero.

5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato.

6. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici.

7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere;

8. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Rimane a carico del comune, previo pagamento da parte del privato della tariffa stabilita dall'amministrazione comunale, lo smaltimento di rifiuti speciali.

ART. 118 DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà, di norma, essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo evitando le opere di lavorazione, all'interno del cimitero.

ART. 119 INGRESSO AL CIMITERO

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

2. È fatta eccezione per le speciali carrozzelle, tricicli o veicoli utilizzati da persone diversamente abili.

ART. 120 CIRCOLAZIONE E SOSTA

1. È vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

2. È vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero e il libero transito sulla strada che vi conduce.

3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.

ART. 121 ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero se non per servizio interno del medesimo.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato, preventivamente, agli uffici comunali competenti.

ART. 122 DISCIPLINA DI INGRESSO

1. È ammesso l'ingresso con i cani rispettando le seguenti indicazioni:

– utilizzare sempre il guinzaglio ed avere al seguito una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali. Tutti i cuccioli sino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola;

– raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo, e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani, per le deiezioni liquide occorre munirsi di bottiglia d'acqua per pulire.

2. È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
- e) è vietato fare questue e chiedere elemosina.
- f) è vietato introdurre armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze e servizi funebri

3. E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- c) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- e) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare al di fuori dei viottoli;
- f) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta;

ART. 123 MANUTENZIONE DELLE TOMBE - ORNAMENTI FLOREALI

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.

2. È consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine e non arrechino danni ai manufatti confinanti. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1,10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del personale incaricato, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.

3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari e l'obbligo della loro manutenzione, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

ART. 124 PULIZIA INTERNA

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta colla massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART. 125 DIVIETI SPECIALI

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, all'obitorio, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ad a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., macchiarle o comunque di deturparle.
3. E' pure proibito soffermarsi, farvi immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del personale addetto, qualsiasi oggetto che vi fosse collocato.

ART. 126 OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il personale addetto dovrà richiamarlo al dovere ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

ART. 127 FACOLTA' DI DECISIONE IN ORDINE ALLE SEPOLTURE ED AI FUNERALI

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, nonché ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - coniuge convivente
 - figli
 - genitori
 - altri parenti in ordine di grado

ART. 128 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il personale comunale incaricato chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
 - a) del registro delle sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali é iniziato il procedimento di decadenza.

CAPO XXII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 129 PERSONALE DEI CIMITERI E SUE ATTRIBUZIONI

I servizi cimiteriali vengono garantiti dal Servizio Cimiteriale, dagli operatori e dal personale addetto al Servizio stesso, incardinato nel Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente ed attività produttive. Per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche il suddetto personale si atterrà alle disposizioni impartite dal Responsabile della unità operativa dell'A.S.L..

1. In caso di carenza di personale e/o per ottimizzare il servizio e la manutenzione delle aree cimiteriali, il Settore Tecnico manutentivo può valutare di affidare a società esterne la gestione delle stesse o diparte delle stesse.

ART. 130 PERSONALE ED OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE

1. Il personale addetto, oltre alle incombenze a lui demandate col presente Regolamento è incaricato della esecuzione di esso per la parte che riguarda il servizio di nettezza, giardinaggio, la conservazione del luogo sacro. Nel caso non sia nominato un Custode dei Cimiteri, gli operatori addetti al Servizio Cimiteriale si occupano della custodia in generale degli ingressi, degli spazi e dei locali dei cimiteri, ad eccezione delle cappelle private, e della tenuta dei registri. Vigilano che il trasporto dei cadaveri nell'interno del cimitero sia eseguito con tutto il rispetto e cautela avvisando il Responsabile del Settore competente di tutte le inosservanze ed inesattezze. Per le operazioni di ingresso ed uscita dai Cimiteri, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione svolgono tale incarico in stretta collaborazione con il Settore Demografico dell'Ente e con la Polizia Mortuaria comunale.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente ed attività produttive può nominare un Coordinatore degli operatori addetti al Servizio Cimiteriale con funzioni di responsabile delle attività svolte dagli stessi per i lavori giornalieri occorrenti e di coordinatore di tutte le operazioni necroforiche sia svolte da ditte esterne sia internamente e vigila sull'esecuzione delle opere edilizie.

ART. 131 RESPONSABILITA'

1. Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

ART. 132 TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI

1. Nei primi otto giorni di ciascun anno il personale addetto trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro delle inumazioni e delle tumulazioni in formato cartaceo o elettronico.

ART. 133 COMPITI PARTICOLARI DEGLI ADDETTI AL CIMITERO

1. Spetta, inoltre, al custode, se nominato, o agli operatori addetti al Servizio Cimiteriale ed in particolare al Coordinatore:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservato presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali, nonché verificare l'integrità dei sigilli, se apponibili;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro delle inumazioni e tumulazioni, in duplice esemplare, o supporto magnetico, nonché alle dichiarazioni relative alle tumulazioni;
- c) provvedere, se non diversamente disposto, alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, alla tumulazione dei feretri nei loculi e all'inumazione o alla tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- d) assistere e sorvegliare tutte le operazioni di cui al punto precedente ove non eseguite direttamente;
- e) assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché,

occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;

f) se non diversamente disposto, raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati nonché assicurarsi dello smaltimento, conformemente alla normativa, dei resti dei feretri o degli indumenti.

g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

h) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Responsabile del Settore competente e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;

i) provvedere, se non altrimenti disposto, alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

m) segnalare al competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

n) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avventa nel cimitero;

o) verificare gli adempimenti, redigere apposito verbale ed apporre gli eventuali bolli in ceralacca nel caso di trasporto di salma già tumulata provvisoriamente;

p) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Responsabile del Settore competente o dal Sindaco, quale Autorità sanitaria o dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli;

q) segnalare eventuali riparazioni occorrenti per la conservazione in buono stato sia dei mobili, arnesi, ferri ed attrezzi, dei vari fabbricati del cimitero, dei muri di cinta, viali, fossi e piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo crederà necessario. Indicare altresì le riparazioni che potranno occorrere alle sepolture, lapidi e monumenti delle private famiglie, giacché la sorveglianza di quanto è a suo carico.

ART. 134 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

2.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

2.2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

2.3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

3.1. eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

3.2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte;

3.3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

3.4. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

3.5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

CAPO XXIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 135 TRASGRESSIONI - ACCERTAMENTO - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.03.1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 136 ORDINANZE DEL SINDACO

1. È fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38, secondo comma, della Legge 08.06.1990 n. 142 in materia di sanità e igiene.

ART. 137 RICHIAMO NORME VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché nelle normative regionali vigenti.

ART. 138 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, fatta salva la validità degli atti amministrativi di concessione redatti anteriormente alla operatività del presente regolamento.

ART. 139 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione.
2. Una copia del regolamento viene inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente e a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Il presente Regolamento è altresì pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzione dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali".